

REGOLAMENTO STIPULA CONVENZIONI OFI SALERNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo OFI Salerno

Delibera N.26 - Verbale n. 06 del 20/03/2024

PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

1. L'Ordine provinciale della professione sanitaria di Fisioterapista di Salerno, nell'interesse dei propri iscritti, ha inteso promuovere la raccolta di convenzioni o accordi che abbiano lo scopo di fornire agli iscritti condizioni di particolare favore per l'acquisto di beni e/o servizi.
2. Le convenzioni stipulate possono essere utilizzate da tutti gli Iscritti e sono estensibili nei confronti del solo nucleo familiare.

SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CONVENZIONE

Soggetti convenzionati

1. Chiunque, persona fisica (professionisti) o giuridica (società, ditte), intenda proporre condizioni di particolare favore per l'acquisto di beni e/o servizi agli iscritti all'Ordine provinciale della professione sanitaria di Fisioterapista di Salerno è tenuto a presentare la propria proposta di convenzione.
2. Gli aderenti, sono tenuti a mantenere aggiornate le condizioni, comunicando eventuali variazioni delle stesse.

Le proposte di convenzione

1. I richiedenti devono presentare la propria proposta di convenzione utilizzando l'apposito modulo (Allegato A) che si allega al presente Regolamento, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Salerno, da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica salerno.ofi@fnofi.it.
2. Alla proposta di convenzione, da formularsi con il modulo e le modalità di cui al precedente punto n. 1, devono allegarsi una dichiarazione sostitutiva del proponente – in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023, nonché attestazione di regolarità contributive.
3. La proposta di convenzione e le relative variazioni possono essere inoltrate in qualsiasi momento dell'anno.
4. Le proposte di convenzione devono:
 - riguardare servizi o beni anche non direttamente collegabili all'attività professionale (es. cancelleria, macchine per ufficio, DPI, ecc.) quali:
 - attività sociali o culturali (es. abbonamenti a teatri, cinema età...);
 - il tempo libero e sport (palestre, piscine, campi da tennis, padel);
 - la ristorazione (pizzerie, ristoranti, bar);
 - lo shopping (negozi di abbigliamento, oggettistica, preziosi, ecc);
 - viaggi e Tours operator (Agenzie di viaggio, noleggio auto, Taxi shering);
 - concessionarie auto, moto, veicoli e natanti (concessionarie di automobili nuove o usate, servizi di noleggio a breve e lungo termine);
 - prodotti assicurativi e finanza e istituti di credito (RCA, Assicurazioni Vita, servizi finanziari);

- altri servizi
 - offrire condizioni di particolare favore per l'acquisto di beni e/o servizi agli iscritti dell'Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista rispetto a quelle applicate al pubblico;
 - indicare il periodo di validità e le modalità di accesso alle condizioni di particolare favore.
5. Al momento della presentazione della proposta di convenzione, la persona fisica o la persona giuridica, in persona del legale rappresentante p.t., deve dichiarare:
- di essere a conoscenza del fatto che la pubblicazione dell'eventuale atto di convenzione non ha alcun vincolo di esclusività e non impegna in alcun modo l'Ordine, i consiglieri, i suoi iscritti e tutti coloro che se ne avvarranno;
 - di essere a conoscenza della non esclusività del rapporto.
6. Non vengono prese in considerazione proposte di convenzione che non sono coerenti con le attività e la mission dell'Ordine ovvero che possono ledere le ideologie politiche/credo religioso o determinare discriminazioni relative alla razza, etnia, nazionalità, orientamento sessuale e identità di genere.

Valutazione della proposta di Convenzione

1. Le proposte di convenzione vengono valutate dal Consiglio Direttivo o dal Consigliere delegato in funzione del mandato affidatogli dal Consiglio direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo o Consigliere delegato, in ogni caso, possono riservarsi di chiedere ulteriori approfondimenti o incontri conoscitivi al proponente.
3. L'approvazione della proposta di convenzione è ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo o del Consigliere delegato se esistente.

Stipula dell'atto di Convenzione

1. Successivamente alla valutazione favorevole delle proposte di convenzione, l'Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Salerno e il proponente procedono alla formalizzazione dell'accordo mediante la stipula dell'atto di convenzione.
2. L'atto di convenzione stipulato viene pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale dell'Ordine provinciale della professione sanitaria di Fisioterapista di Salerno, con tempistiche scelte discrezionalmente dall'Ordine.

Efficacia della convenzione

1. Nessuna convenzione con l'Ordine provinciale della professione sanitaria di Fisioterapista di Salerno può ritenersi efficace e valida se non preceduta dalla congiunta sottoscrizione autografa della relativa proposta di convenzione da parte del proponente e dal Presidente dell'Ordine.

Risoluzione della convenzione

1. L'Ordine si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ed in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dalla convenzione stipulata con il proponente, dandone comunicazione a mezzo pec al proponente.
2. La mancata applicazione agli aventi diritto delle condizioni di particolare favore previste nella proposta di convenzione, nonché la perdita da parte del proponente dei requisiti previsti negli accordi sottoscritti, determinerà la risoluzione del rapporto e, di conseguenza, la cessazione immediata dell'efficacia della convenzione.

Durata della convenzione

1. Salvo diverse pattuizioni delle parti, inserite negli accordi sottoscritti bilateralmente, la durata della convenzione viene considerata di anni 1 (uno), con scadenza naturale, con la possibilità di tacito rinnovo per anno 1 (uno).

Clausole finali

1. L'Ordine provinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Salerno non è parte contrattuale dei singoli contratti stipulati tra l'iscritto ed il soggetto convenzionato. Pertanto, l'Ordine non potrà in nessun modo essere chiamato a rispondere per le inadempienze dei richiamati singoli contraenti.
2. L'Ordine non è in alcun modo responsabile nei confronti degli iscritti, che potranno agire solo nei confronti dei soggetti convenzionati con cui hanno sottoscritto il contratto e dal quale hanno acquistato il bene e/o il servizio.
3. L'Ordine, inoltre, non è in alcun modo responsabile nei confronti dei soggetti convenzionati, che potranno agire soltanto nei confronti degli iscritti all'Ordine, sottoscrittori dei singoli contratti.

Risoluzione controversie

1. Per la definizione delle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è stabilita la competenza esclusiva e inderogabile del Foro di Salerno.

Il Segretario dell'OFI Salerno
dott.ssa Romana Pagano



Il Presidente dell'OFI Salerno
Dott.ssa Mariaconsiglia Calabrese

